

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREATTA)

e col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1980

Attuazione di studi, ricerche economiche e rilevazioni di mercato in relazione alla adozione di un piano agricolo alimentare

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi tempi la politica agricola nazionale ha assunto un più incisivo **aspetto programmatico** inteso a far sì che gli interventi pubblici determinati dai vari centri decisionali siano finalizzati a realizzare un preciso quadro operativo, nel cui ambito le scelte dei privati-operatori singoli ed associati possano, a loro volta, trovare motivo di orientamento e di sollecitazione.

Tale nuovo indirizzo di sviluppo programmatico della nostra agricoltura ha trovato estrinsecazione nello schema di piano agricolo alimentare predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le cui linee essenziali sono state discusse nei convegni interregionali di Bologna, Perugia e Bari e in quello nazionale svoltosi a Roma nell'autunno del 1977 su iniziativa della Presidenza

del Consiglio dei ministri ed ai quali hanno preso parte tutte le forze politiche, economiche e sindacali interessate.

Con detto piano si tende, come è noto, a migliorare le condizioni economiche e sociali della gente dei campi, ad assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili diminuendo il divario tra il Mezzogiorno e le altre Regioni, a ridurre il *deficit* agro-alimentare che tanto grava sulla nostra bilancia commerciale ed a educare i consumatori ad un modello alimentare più equilibrato e più moderno.

È evidente che per la concretizzazione di tale piano occorrono i necessari strumenti operativi, alcuni dei quali, di fondamentale importanza per il perseguimento di tale fine, sono già a disposizione della pubblica Amministrazione, come la legge 27 dicembre

1977, n. 984, cosiddetta « quadrifoglio », con cui si prevede che gli interventi, in alcuni essenziali comparti della nostra agricoltura, si sviluppino in un quadro programmatico definito di un piano nazionale a carattere pluriennale, e la legge sull'associazionismo in agricoltura che, nel facilitare la creazione dei nuovi organismi destinati a raggruppare gli agricoltori per divenire validi e capaci interlocutori dei centri politici decisionali, consentirà loro di partecipare concretamente ed attivamente alla individuazione delle linee programmatiche del settore primario.

Ma perchè la programmazione possa realizzarsi nel modo più completo ed incisivo è necessario che essa non solo disponga delle conoscenze delle varie situazioni su cui va ad operare, ma acquisisca altresì cognizioni, le più precise possibili, delle modificazioni di tali situazioni anche in relazione alla sua applicazione, in guisa da essere in grado di operare, con piena consapevolezza, eventuali mutamenti di obiettivi e di direttrici che si rendessero necessari per il perseguimento delle finalità essenziali della sua azione.

Sotto tale ottica si è quindi posta l'esigenza di assicurare i mezzi all'Amministrazione, cui incombe la responsabilità degli interventi interessanti il settore primario, per poter eseguire un apposito programma di studi, ricerche e rilevazioni di mercato, che, completando i dati e le analisi di quelli di cui già dispone, le permettano di avere una ampia ed organica visione delle prospettive operative.

Nel quadro di tale esigenza il Governo nel dicembre 1977 presentò al Parlamento un apposito disegno di legge con cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste veniva autorizzato a provvedere alla realizzazione di studi, ricerche economiche e rilevazioni di mercato sia all'interno che all'estero in relazione all'adozione di un piano agricolo alimentare a carattere nazionale, considerato anche nel quadro della politica comunitaria, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, di enti ed istituti specializzati mediante convenzione e con concessione di contributi fino al 90 per cento dei costi, entro il limite dello stanziamento di lire 4 miliardi.

Trasmesso alla Camera, detto disegno di legge (atto Camera n. 1989) veniva approvato dalla Commissione agricoltura in sede legislativa con emendamenti all'articolo 1, condivisi dal Governo e con i quali la generica espressione di « studi, ricerche economiche e rilevazioni di mercato », da attuarsi attraverso enti ed istituti specializzati, veniva puntualizzata in « un organico programma di studi, di ricerche e di rilevazioni di mercato », da realizzarsi specificamente attraverso l'IRVAM, confermandosi il criterio dell'utilizzazione di tale Istituto da parte del Ministero della agricoltura e delle foreste, sia mediante convenzione, sia mediante istruzioni per la formulazione ed attuazione di indirizzati programmi di lavoro da ammettere alla concessione di contributi, ed estendendo dette procedure alle altre attività affidabili all'Istituto di cui agli articoli 2-*octies* e 2-*novies* del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592, nonché a quelle da eseguire nel quadro della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Opportunamente la Camera, nell'approvare il disegno di legge presentato dal Governo, ebbe a modificarlo per porre in evidenza il carattere di straordinarietà e di urgenza del programma suddetto e per individuare lo strumento di attuazione nell'IRVAM, quale organismo di cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si avvale abitualmente per la realizzazione degli studi, delle ricerche e delle rilevazioni di mercato nel campo delle sue attività istituzionali e che ha dato finora valida collaborazione.

Ma soprattutto la Camera ritenne di sottolineare, oltre al carattere di straordinarietà dell'iniziativa, anche l'urgenza della realizzazione del programma, dovendo l'Amministrazione disporre al più presto dei suoi risultati per un efficace tempestivo svolgimento della propria azione.

Trasmesso al Senato il 27 novembre 1978 dopo l'approvazione della Camera ed assegnato alla Commissione agricoltura in sede legislativa (atto Senato n. 1474), il provvedimento sembrava avviato verso una celere conclusione dell'iter finale, pur se il Governo aveva presentato due emendamenti inte-

grativi necessari, riguardanti, l'uno, l'adeguamento della copertura finanziaria, di cui la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato aveva rilevato l'esigenza, previo reperimento dei mezzi occorrenti (articolo 3), e, l'altro, una più aderente finalizzazione della spesa autorizzata, con la statuizione della destinazione prioritaria dello stanziamento alla estinzione della esposizione debitoria dell'IRVAM registrata alla data del 31 dicembre 1978.

A questo proposito era infatti evidente — ed il Governo se ne era fatto appositamente carico — che condizione pregiudiziale di fondamentale importanza per la più proficua utilizzazione della specializzazione e delle potenzialità operative dell'IRVAM, nel quadro di qualsiasi ipotesi di orientamento della programmazione nazionale, era quella di normalizzare la gestione dell'Istituto per consentire ad esso di corrispondere agli affidamenti della pubblica Amministrazione senza l'intralcio dei pesi pregressi, nel riconoscimento che tali pesi erano stati determinati nel tempo da entrate inferiori ai costi di gestione dei servizi affidati.

Tali emendamenti governativi riscuotevano il consenso della Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio, che espresse parere favorevole sul testo del provvedimento così modificato, nell'imminenza della riunione decisiva della Commissione agricoltura in sede legislativa.

La sopraggiunta sospensione dell'attività parlamentare in dipendenza della crisi di Governo, cui fece seguito lo scioglimento anticipato delle Camere, ne impedì l'approvazione finale da parte della Commissione agricoltura, onde l'iniziativa legislativa ebbe a decadere.

Permangono peraltro tuttora valide le ragioni che la determinarono e che sono divenute più acute per il decorso del tempo, per cui si ritiene necessario ed urgente riproporre il disegno di legge in questa legislatura nel testo armonizzato allo stadio raggiunto in quella decorsa.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste viene autorizzato a svolgere un organico programma di studi, ricerche e rilevazioni di mercato, in relazione alla adozione di un piano agricolo alimentare a carattere nazionale concernente anche il coordinamento degli interventi pubblici in agricoltura e la disciplina dell'associazionismo dei produttori agricoli, con autorizzazione ad avvalersi dell'IRVAM per la relativa attuazione mediante convenzioni o istruzioni assistite da contributi nella misura massima del 90 per cento dei costi di attuazione, nonchè con assegnazione a tale fine della somma di lire 4 miliardi, da destinare prioritariamente all'estinzione della esposizione debitoria dell'Istituto registrata al 31 dicembre 1978.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla adozione di un piano agricolo alimentare a carattere nazionale concernente anche il coordinamento degli interventi pubblici in agricoltura e la disciplina dell'associazionismo dei produttori agricoli, è autorizzato a provvedere alla realizzazione di un organico programma di studi, di ricerche e di rilevazioni di mercato, avente carattere di urgenza e di straordinarietà.

Per lo svolgimento di tali attività il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad avvalersi dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, sia affidandole ad esso mediante convenzioni, sia impartendo all'Istituto medesimo apposite istruzioni per la formulazione ed attuazione di individuati programmi, per la esecuzione dei quali concede contributi nella misura massima del 90 per cento dei costi relativi.

Con le stesse procedure di cui al precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola le attività di cui agli articoli 2-*octies* e 2-*novies* del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 592, e quelle da eseguire nel quadro della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

## Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1979 la somma di lire 4 miliardi, da destinare con assoluta priorità alla estin-

zione della esposizione debitoria che l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola registra alla data del 31 dicembre 1978.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Censimenti ISTAT generali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.